

Associazione "Teatro Giuseppe Verdi"
via X Martiri, 141
44124 – Porotto -
Ferrara

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE TEATRO GIUSEPPE VERDI

ART.1

E'costituita con sede in POROTTO (FERRARA), in via X MARTIRI 141 un'Associazione che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE TEATRO GIUSEPPE VERDI" .

L'Associazione svolge attività nel settore cultura senza finalità di lucro.

ART.2

Sono compiti dell'Associazione:

- favorire la divulgazione delle attività musicali, teatrali, di danza e ballo attraverso iniziative e manifestazioni di vario genere;
- organizzare direttamente e favorire la partecipazione dei propri associati a stage, concerti, spettacoli e manifestazioni di vario genere;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreativee di forme consortili tra le Associazioni e altre organizzazioni democratiche, in collaborazione con Enti Pubblici;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
- favorire la conoscenza presso i propri soci del proprio territorio, delle altre realtà regionali e nazionali attraverso le arti, la musica, la gastronomia, gli scambi internazionali ed altre attività ricreative.

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

ART. 4

I soci si suddividono in:

- a) SOCI FONDATORI
- b) SOCI ORDINARI.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- indicare la tipologia di socio che s'intende sottoscrivere;
- indicare il nome del socio presentatore.

ART. 5

La presentazione della domanda d'ammissione dà diritto a richiedere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 60 giorni. Nel caso la

domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 6

I soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

ART. 7

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART. 8

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, rechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da fondo di riserva.

ART. 10

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO

ART.11

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 12

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

–il 10% al fondo riserva;

–il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'ASSEMBLEA

ART. 13

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto, eventualmente anche affisso all'interno dei locali dell'Associazione.

ART. 14

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti previsti per iniziative previste dal comma 2 dell'articolo 13 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 15

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 16

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà soci più uno.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

ART. 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

ART. 19

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, ricreativa, etc..). Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni dieci giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione, compresa la gestione delle attività ricreative attraverso l'impegno diretto dei propri membri nella conduzione dello spaccio interno. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART. 24

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l'Ufficio di Presidenza.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

ART. 26

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'Art. 25 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 27

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.